MIL AND THE DEL CORRIERE DELLA SERA

CONTRATTO DI LAVORO

STIPULATO FRA LA

FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DEL LIBRO

(Sezioni di Milano)

EI

GIORNALI MILANESI



MILANO 1912.

CONTRATTO DI LAVORO

STIPULATO FRA LA

FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DEL LIBRO

(Sezioni di Milano)

ΕI

GIORNALI MILANESI



MILANO

CONTRATTO DI LAVORO

STIPULATO FRA LA

Federazione dei Lavoratori del Libro (Sezioni di Milano) e i giornali milanesi

SEZIONE COMPOSITORI

Norme per tutti i Compositori addetti ai giornali quotidiani.

Turni di lavoro

ART. 1. — L'orario diurno è quello compreso fra le 7 e le 18 nei mesi estivi e fra le 8 e le 18 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare fino alle ore 23; l'orario notturno oltre le ore 23 e fino al mattino.

Allievi

ART. 2. — Per essere ammesso in una tipografia l'allievo deve provare di avere frequentato felicemente la prima tecnica o ginnasiale, e possedere i requisiti stabiliti dalla legge per l'ammissione degli allievi negli stabilimenti.

ART. 3. — L'industriale nella sua officina avrà cura di coltivare l'istruzione tecnica dell'allievo,

Il numero degli allievi è limitato nella seguente misura:

Fino a 5 operai a mano un allievo; da 6 a 10 operai effettivi due allievi; da 11 a 15 tre allievi; da 16 operai effettivi in avanti un allievo ogni 7 operai effettivi.

ART. 4. — Il tirocinio dell'allievo sarà di 5 anni, compiuti i quali in modo continuativo egli avrà diritto allo stipendio dell'operaio, sempre che ne dimostri la capacità.

Durante i primi due anni di tirocinio lo stipendio dell'allievo sarà fissato d'accordo fra l'allievo e l'industriale; compiuti i 2 anni l'allievo avrà diritto ad uno stipendio giornaliero di L. 2,50; compiuti i 3 anni a L. 3,50; e compiuti i 4 anni a L. 4,50; al I semestre del quinto anno avrà diritto a L. 5,—; al II semestre del quinto anno a L. 5,50.

Per i primi due anni l'industriale lascierà all'allievo un'ora di libertà al giorno, con paga, perchè possa frequentare qualche corso di studio a sua scelta e preferibilmente dei corsi di interesse professionale. Per godere di questa concessione l'allievo dovrà provare con documenti l'iscrizione e la frequenza al corso dello studio prescelto.

ART. 5. — L'allievo non può far parte delle squadre addette ai giornali quotidiani, nè alle macchine da comporre.

ART. 6. — Non possono essere affidate ad un allievo, neppure nell'ultimo anno di tirocinio, l'assunzione, la distribuzione e la responsabilità di un determinato lavoro.

ART. 7. — L'allievo cambiando tipografia deve sempre presentare il libretto paga attestante il periodo di tirocinio compiuto e la retribuzione percepita.

In caso di smarrimento o di mancanza qualsiasi del libretto potrà supplire un certificato rilasciato dalla Ditta da cui l'allievo proviene e ciò allo scopo di stabilire in modo certo la decorrenza e lo svolgimento dei cinque anni continuativi di tirocinio, necessari per il passaggio a lavorante.

Norme speciali per il lavoro a mano.

Orari

Art. 8. — L'orario di lavoro per tutti gli addetti ai giornali quotidiani è di 8 ore se diurno, 7 ore se promiscuo, o notturno.

Stipendi

ART. 9. — Gli stipendi per gli addetti all'impaginazione sono i seguenti:

		Diurno	Promiscuo	Notturno
Impaginatori	L.	10,-	10,50	11,-
Sostituti impaginatori	>>	8,40	8,80	9,40
Aiutanti e lavoranti a mano	>>	7,25	7,75	8,25

Gli stipendi degli addetti all'impaginazione della parte commerciale e della pubblicità sono i seguenti:

		Diurno	Promiscuo	Notturno
Impaginatori	L.	8,—	8,50	9,—
Sostituti impaginatori	>>	7,50	8,—	8,50
Aiutanti e lavoranti a mano	*	7,—	7,50	8,—

Impaginazione

ART. 10. — Gli addetti alla parte commerciale e pubblicità dovranno, se richiesti, lavorare, nei limiti del loro orario, anche alle altre pagine del giornale quando abbiano la paga stabilita per la nuova categoria in cui eseguiscono il lavoro.

ART. 11. — L'impaginazione può essere fatta contemporaneamente da più impaginatori in base ai criteri direttivi degli incaricati della redazione.

Norme speciali per i lavori a macchina.

Orari (e paghe

ART 12. — L'orario per gli addetti ai giornali sarà di 7 ore tanto di giorno come di notte.

Nella durata del lavoro è compreso il tempo per la pulitura delle macchine, a meno che la pulitura

non sia fatta da altro personale.

ART. 13. — La paga degli addetti alla Linotype, alla Tipograph e alla Monoline sarà di L. 8,50 per i giornali eseguiti di giorno; di L. 9.— per i giornali eseguiti nell'orario promiscuo; di L. 9.65 per i giornali eseguiti di notte.

La paga degli addetti alla Monotype sarà di L. 7.25 per i giornali eseguiti di giorno; di L. 7.75 per i giornali eseguiti nell'orario promiscuo; di

L. 8.50 per i giornali eseguiti di notte.

ART. 14. — Durante il tirocinio gli addetti alle macchine avranno la paga dei lavoranti a mano. L'industriale potrà togliere l'apprendista dalla macchina anche prima che il tirocinio sia finito qualora a suo giudizio lo stesso apprendista dimostri di essere assolutamente inadatto alla composizione meccanica.

Tirocinio e produzione

ART. 15. — Il tirocinio dei compositori adibiti alle macchine può durare 12 settimane. Alla fine di esso i compositori devono dimostrare di produrre per ogni ora di lavoro sopra originali comuni in ristampa o manoscritti ben chiari e in lingua italiana almeno 5,500 lettere sulla Linotype, 4,800 sulla Monoline e 4,000 sulla Tipograph.

Gli aspiranti ai giornali dovranno inoltre dimostrare di saper dare nelle condizioni di cui sopra in un'ora di lavoro la produzione di almeno 7.000 lettere alla Linotype e di 4,600 lettere alla Tipograph.

Nel calcolare la produzione si dovrà tener conto del tempo perduto nell'attesa degli originali, nelle eventuali riparazioni e per tutte le altre cause indipendenti dagli operai

Nel calcolo della produzione si terrà conto dei soli

errori tipografici.

Sulla Monotype il lavorante alla tastiera dovrà produrre quanto è necessario per far lavorare regolarmente la macchina a fondere.

La sopradetta produzione s'intende per una giustezza di almeno 50 lettere. La produzione viene

ridotta dell'1 % per ogni lettera in meno.

Varie

ART. 16. — Non sono ammessi alla macchina a comporre che operai che abbiano fatto i compositori tipografi.

Coloro che provengono da altre località devono provare di essere già stati lavoranti a mano o a mac-

china.

ART. 17. — Il lavoro a macchina non potrà essere eseguito a cottimo e neppure a forfait, ma sempre a paga fissa.

SEZIONE FOTOINCISORI

Norme per tutti i Fotoincisori addetti ai giornali quotidiani e alle loro pubblicazioni.

Orari e turni di lavoro

Art. 1. — L'orario di lavoro è di 9 ore se diurno,

7 ore se promiscuo, 6 ore se notturno.

L'orario diurno è quello compreso fra le 7 e le 18 nei mesi estivi e fra le 8 e le 18 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare fino alle ore 23 e l'orario notturno oltre le ore 23 e fino al mattino.

Allievi

ART. 2. — Per essere ammessi nei laboratori zincografici gli allievi dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il quattordicesimo anno di età:

b) avere la licenza della sesta classe elementare ;

c) frequentare i primi corsi di disegno, presentandone i certificati alla fine di ogni corso fino alla promozione ad allievi.

ART. 3. — L'industriale darà facoltà all'allievo di apprendere sul lavoro la pratica necessaria per essere promosso apprendista e concederà ad esso modificazioni d'orario onde possa frequentare i corsi di disegno come alla lettera c) dell'articolo 2. In ogni modo l'allievo dovrà completare la giornata di ore 9.

ART. 4. - L'allievo non potrà essere adibito a passaggi di acido forte e a lavori pesanti e nocivi, nè a lavori spettanti al personale ausiliario.

ART. 5. — Il numero degli allievi sarà limitato nella misura seguente per ogni sezione o squadra diurna o notturna:

fino a 6 lavoranti 1 allievo; oltre i 6 lavoranti

un allievo per ogni 6.

L'industriale non sarà tenuto ad osservare queste norme, ma potrà prendere anche un maggior numero di allievi se non gli riuscirà di trovare i lavoranti che gli occorrono nemmeno presso l'Ufficio di Collocamento della Federazione del Libro. Nel caso però venisse a diminuire il lavoro o l'Ufficio di Collocamento potesse disporre di qualche lavorante, dovranno essere licenziati per i primi gli allievi assunti in soprannumero.

ART. 6. — La paga dell'allievo per il periodo di tre anni è rimessa al giudizio dell'industriale e durante questo tempo l'allievo non potrà ultimare da

solo alcun lavoro.

Apprendisti

ART. 7. — Dopo il terzo anno, l'allievo avrà diritto, sempre che abbia dato prova di capacità, ad essere promosso apprendista con una paga minima di L. 3.— al giorno aumentabile nella seguente misura:

Nel 1º anno di tirocinio L. 3,- al giorno

Trascorso questo tirocinio l'apprendista dovrà fare un anno di perfezionamento con un minimo di L. 5,25 al giorno.

L'apprendista dovrà dare prova a giudizio dell'industriale di avere raggiunto il grado di abilità necessaria per disimpegnare ogni lavoro della sua categoria per poter passare lavorante effettivo con diritto a L. 6,60 al giorno.

L'apprendista dovrà frequentare la Scuola del

Lavoranti fotografi - Stampatori fotografi Ritoccatori al bulino Incisori a mano e a macchina.

ART. 8. — E' abolito il lavoro a cottimo o a forfait coi singoli operai. I lavoranti addetti a queste categorie avranno diritto ad un minimo di L. 6,60

al giorno.

Arr. 9. — Gli stampatori, tiraprove e torcolieri saranno scelti preferibilmente fra gli operai di Arti affini ed avranno una paga di L. 6.60 al giorno se di prima categoria e di L. 5,50 se di seconda categoria.

Appartenenti alla prima categoria vengono considerati coloro che sono adibiti alla tiratura di tricromie, delle fotolitografie e trasporti; alla seconda categoria, coloro che sono adibiti, nella maggior parte dei casi, alla tiratura della mezza tinta e stamponi bianco e nero. Le prove potranno essere tirate dai lavoranti incisori.

Durante i primi tre mesi la paga del lavorante tiraprove e torcoliere sarà fissata dall'industriale.

Freseurs - Montatori

ART. 10. — I lavoranti addetti a queste categorie avranno diritto a un minimo di paga di L. 5,75 al giorno.

Gli aiutanti montatori avranno diritto ad una paga di L. 4,40 al giorno. Sarà considerato aiutante montatore colui che in assenza dell'operaio effettivo ne saprà disimpegnare il lavoro.

SEZIONE STEREOTIPISTI

Norme per tutti gli stereotipisti e galvanisti addetti ai giornali quotidiani.

Turni di lavoro

ART. 1. — L'orario di lavoro per i giornali è di 7 ore se diurno; 6 e mezza se promiscuo; 6 ore se notturno.

ART. 2. — L'orario diurno sta dalle 7 alle 18 nei mesi estivi e dalle 8 alle 18 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare sino alle ore 23; l'orario notturno oltre le 23 e sino al mattino.

Allievi

ART. 3. — Nessun principale potrà ammettere allievi che non abbiano compiuto l'età di 14 anni e mezzo, non siano di sana costituzione fisica e non abbiano esercitato per 6 mesi l'arte del combinatore. Durante il periodo di tirocinio l'allievo dovrà frequentare i corsi pratici di stereotipia e galvanotipia alla Scuola del Libro.

Art. 4. — La paga dell'allievo verrà regolata così:

nei I° semestre L. 0,80 al giorno; nel II° semestre L. 1,30; nel III° semestre L. 1,60; nel IV° semestre L. 2,10; nel V° semestre L. 2,65; nel VI° semestre L. 3,15: trascorso questo termine, cioè all'inizio del quarto anno di lavoro, l'allievo verrà considerato aiutante,

ART. 5. — Il numero degli allievi sarà limitato nella misura seguente per ogni singola sezione o squadra notturna o diurna: fino a sette lavoranti un allievo; da sette lavoranti in avanti un allievo per ogni sette lavoranti.

L'industriale non sarà tenuto ad osservare queste norme ma potrà prendere anche un maggior numero di allievi se non gli riuscirà di trovare i lavoranti che gli occorrono nemmeno presso l'Ufficio di Collocamento della Federazione del Libro. Nel caso però venisse a diminuire il lavoro dovranno essere licenziati per primi gli allievi in soprannumero.

Aiutanti

ART. 6. — Promosso aiutante, l'allievo conseguirà graduali aumenti in modo da conseguire dopo altri due anni, cioè dopo cinque anni di tirocinio, la paga di lavorante, presentando il certificato di licenza del terzo corso professionale.

ART. 7. — Gli operai stereotipisti o galvanisti non saranno tenuti a fare il lavoro spettante al personale di fatica. Però nei giornali di tiratura inferiore a 25,000 copie il personale di stereotipia è obbligato a prestarsi al trasporto delle pagine.

Lavoranti .

ART. 8. — I lavoranti di stereotipia e galvanotipia sono divisi in tre categorie secondo il lavoro a cui sono adibiti.

Ritengonsi lavoranti di prima categoria coloro che sanno eseguire perfettamente qualunque lavoro di galvanotipia e di stereotipia: di seconda coloro che aiutano i primi e sono capaci in caso di loro assenza di sostituirli: di terza quelli incaricati dei lavori più semplici.

ART. 9. — Tanto l'allievo che passa aiutante quanto l'aiutante che passa lavorante, cambiando di stabilimento o d'officina, dovranno provare la loro idoneità presentando un certificato rilasciato dallo stabilimento da cui provengono.

Varie

ART. 10. — Le correzioni, le riparazioni ai guasti delle incisioni, gli inserimenti, i lavori di ritocco e a traforo ed altri consimili, spettano ai lavoranti di prima o a coloro che ne fanno le veci

ART. 11. — Nell'intervallo fra un'edizione e l'altra anche a lavoro ultimato è necessaria la presenza degli operai fino al completamento dell'orario stabilito.

Norme speciali per i giornali (a mano).

ART. 12. — Le squadre per i giornali che eseguiscono il lavoro a mano devono essere così composte: per una macchina semplice o doppia di quattro o sei pagine tre operai: un lavorante di prima, uno di seconda e un aiutante; per una macchina semplice o doppia di 8 pagine quattro operai: un lavorante di prima, uno di seconda, uno di terza e un aiutante.

ART. 13. — Ogni squadra sarà rinforzata con uno o più operai secondo il numero delle macchine e la quantità delle edizioni.

ART. 14. — Ai giornali che facessero due edizioni, una di giorno e una di notte con una sola macchina semplice o doppia di quattro pagine, la stessa squadra di tre operai dovrà lavorare tanto di giorno come di notte.

Norme speciali per i giornali (a macchina).

ART. 15. — Per il funzionamento dell'Autoplate e delle altre macchine per finire le stereotipie le squadre saranno composte come segue: per una rotativa doppia tre operai; uno di prima, uno di seconda e un aiutante; per due rotative quattro operai: uno di prima, uno di seconda, uno di terza e un aiutante; per tre rotative cinque operai: uno di prima, uno di seconda, uno di terza e due aiutanti.

Per un maggior numero di macchine o di edizioni il personale verrà aumentato di uno o più operai a seconda delle esigenze del lavoro ed a giudizio dell'Amministrazione.

Stipendi

Parha par eli addetti ai	I.A.	anti		
Paghe per gli addetti ai giornali quotidiani.	ía Categ.	2 ⁸ Categ. 75 %	3ª Categ. 65 %	% Alutanti
Macchina rotativa sem- plice da 4 pagine L.	7,35	5,50	4,75	4,05
Macchina rotativa doppia di 4 pagine L.	8,10	6,05	5,25	4,45
Macchina rotativa sem- plice di 6 regine L.	8,10	6,05	5,25	4,45
Macchina rotativa doppia di 6 pagine L.	8,90	6,65	5,80	4,90
Macchina rotativa sem- plice di 8 pagine L.	9,30	6,95	6,05	5,10
Macchina rotativa doppia di 8 pagine L.	9,85	7,40	6,40	5,40
Macchina rotativa doppia di 10 e più pagine L.	10,50	7,85	6,80	5,75

NB. — Le squadre di stereotipisti vanno formate e pagate ogni giorno sul numero di pagine in cui il giornale si stampa e non sul numero delle pagine che possono essere stampate dalle macchine.

Le paghe suddette vanno aumentate del 5 % per due macchine e del 10 % per tre o più macchine a

qualunque categoria appartengano.

Tutte le paghe degli addetti ai giornali quotidiani che hanno una tiratura inferiore alle 25,000 copie e fanno una sola edizione potranno essere ridotte del 2 %.

SEZIONE IMPRESSORI

Norme per tutti gli Impressori addetti ai giornali quotidiani.

Orari e turni di lavoro

ART. 1. — L'orario di lavoro per le macchine rotative è di 8 ore se diurno; di 7 ore se promiscuo; di 6 se notturno.

L'orario diurno è quello compreso fra le 7 e le 18 nei mesi estivi e fra le 8 e le 18 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare fino alle ore 23; l'orario notturno oltre le 23 e fino al mattino. L'orario promiscuo e notturno dev'essere continuativo.

Aiutanti

ART. 2. — Non potranno essere assunti alle macchine rotative in genere come aiutanti coloro che non potessero comprovare mediante certificato di lavoro di avere già occupato per almeno due anni un posto di aiutante impressore.

Varie

ART. 3. — I capi servizio potranno disimpegnare lavori di preparazione e fare prove alle macchine e in casi eccezionali, quando cioè ce ne sia bisogno, dovranno prestare l'opera loro come macchinisti.

ART. 4. — Alla macchina rotativa che stampi oltre 4 pagine dovrà essere adibito un uomo di fatica, il quale però potrà prestare altri servizi quando la sua presenza alla macchina non sia necessaria.

ART. 5. — Il personale che nei giorni in cui i giornali vengono stampati con un minor numero di pagine riuscisse esuberante potrà essere adibito

alla pulizia delle macchine, ai lavori di preparazione e di prova; potrà sostituire il personale mancante su ogni macchina del reparto ed essere incaricato della stampa con macchine aggiunte passando all'occorrenza dalla squadra notturna a quella diurna e viceversa, semprechè non debba fare l'orario diurno subito dopo quello notturno. Quando non sia chiamato a nessuna di queste operazioni esso dovrà tenersi a completa disposizione del macchinista della squadra, a cui appartiene.

Nel caso che il maggior personale non occorresse più di due volte al mese le squadre saranno completate col lavoro straordinario dal personale ordinario.

ART. 6. — Gli operai saranno retribuiti in base alla tariffa stabilita per la macchina o parte di macchina che funziona indipendentemente dal numero delle lastre applicate. Qualora due macchine venissero abbinate perchè funzionino insieme con un solo comando, la squadra sarà formata e pagata secondo la voce del tabellino relativa all'intera macchina. Se le due macchine funzioneranno così due volte in una settimana la squadra avrà la maggior paga per due giorni; se funzioneranno tre volte avrà la maggior paga per quattro giorni; se funzioneranno più di tre volte avrà la maggior paga per tutta la settimana.

ART. 7. — Gli aiutanti devono essere sempre subordinati agli ordini del macchinista, senza che per questo sia menomata la loro personale responsabilità.

Gli aiutanti di pari grado potranno alternarsi nelle mansioni loro assegnate.

Prospetto delle paghe giornaliere e del personale da applicarsi ad ogni macchina.

Macchine rotative e reazioni per giornali.	Macchinista	lo Aiutante 80 %	2º Aiutante 70 º/º	3° Aiutante 60 %
Rotativa per giornali quo- tidiani da 4 ad 8 la- stre (1) L.	7,25	5,80	5,10	-
Rotativa per giornali quo- tidiani da 12 lastre ² L.	7,75	6,20	5,45	4,65
Rotativa per giornali quo- tidiani da 16 a 20 la- stre (2) L.	8,—	6,40	5,60	4,80
Rotativa per giornali quo- tidiani da oltre 20 a		7,20	6,30	5,40
32 lastre ⁽³⁾ L. Reazioni ⁽⁴⁾ L.	9,—		4,90	- 3,40

1) A questo tipo di macchine deve essere applicata una squadra composta di un macchinista, un aiutante di prima, uno di seconda, più un nomo di fatica salvo il disposto dell'art. 4.

2) A questi tipi di macchina deve essere applicata una squadra composta di un macchinista, di un aiutante di prima, uno di seconda, uno di terza, più un uomo di fatica.

3) A questo tipo di macchina deve essere applicata una squadra composta di un macchinista, due aiutanti di prima, due di seconda, uno di terza, più un uomo di fatica, se funziona una sola piegatrice. Deve essere applicata una squadra composta di un macchinista, due aiutanti di prima, due di seconda, due di terza, più un uomo di fatica se ne funzionano due.

4) Se la reazione funziona solo a metà saranno adibiti ad essa

solo un macchinista e un aiutante di prima.

NB. -- Tutte le paghe degli addetti ai giornali quotidiani che hanno una tiratura di non oltre 25,000 copie potranno essere ridotte del 4 %. Questa riduzione s'intende però per gli operai che non abbiano a lavorare per tutto l'orario.

SEZIONE SPEDITORI

Norme per tutti gli Speditori addetti ai giornali quotidiani e alle loro pubblicazioni.

· Orari e turni di lavoro

ART. 1. — L'orario diurno è di 9 ore; quello promiscuo di 7 ore; quello notturno di 6 ore.

L'orario diurno è quello compreso fra le 7 e le 18 nei mesi estivi e fra le 8 e le 18 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare fino alle ore 23; l'orario notturno oltre le ore 23 e fino al mattino.

Nelle domeniche e feste riconosciute dal calendario civile l'orario è di 7 ore ininterrotte.

Categorie

ART. 2. — Gli speditori sono divisi in tre categorie. Appartengono alla prima categoria coloro che proveranno di essere perfettamente addestrati in tutti i lavori della spedizione, di saper tagliare almeno 4.500 indirizzi all'ora e applicarne almeno 2.000 all'ora. Gli appartenenti alla prima categoria saranno incaricati della smarcatura della spedizione, dell'affrancatura postale (quando non siano fatte dall'Amministrazione), della tagliatura, della formazione delle linee di spedizione per i rivenditori, dell'applicazione degli indirizzi in genere e del conteggio. In caso di bisogno gli appartenenti alla prima categoria disimpegneranno qualche lavoro spettante alle altre categorie, conservando il loro stipendio.

Apparterranno alla seconda categoria coloro che saranno incaricati della formazione delle linee di spedizione per gli abbonati e degli altri lavori inerenti alla spedizione. Per essere promossi alla prima categoria essi dovranno fare 6 mesi di perfeziona-

mento addestrandosi nei vari lavori della prima categoria, senza occupare un posto fisso e senza diritto ad un compenso maggiore. Finito il periodo di perfezionamento saranno promossi non appena vi sia bisogno di altri operai per la prima categoria.

Apparterranno alla terza categoria gli apprendisti, fra i quali i giornali di tiratura non superiore alle 25,000 copie potranno scegliere i cavezzatori.

Stipendi

ART. 3. — La paga dei lavoranti di prima categoria è di L. 5,90 al giorno. La paga dei lavoranti di seconda categoria è di L. 5,25.

I capi della spedizione avranno uno stipendio superiore a quello stabilito per i lavoranti di prima categoria. Questo stipendio sarà fissato d'accordo fra i capi e l'Amministrazione.

Allievi

ART. 4. — L'allievo dovrà avere almeno 14 anni e dovrà avere l'attestato di licenza elementare, Dovrà fare un tirocinio di 5 anni durante i quali dovrà essere addestrato in tutti i lavori della seconda categoria senza occupare un posto fisso, perchè gli sia possibile ottenere a suo tempo la promozione

Gli stabilimenti potranno avere un allievo fino ad 8 lavoranti e successivamente un allievo in più per ogni 8 lavoranti. L'industriale non sarà tenuto ad osservare questa norma; ma potrà prendere anche un maggior numero di allievi se non gli riuscirà di trovare i lavoranti che gli occorrono nemmeno presso l'Ufficio di Collocamento della Federazione del Libro. Nel caso però venisse a diminuire il lavoro dovranno essere licenziati per primi gli allievi assunti in soprannumero. Nei giornali che hanno più d'una squadra, i nuovi allievi non saranno ammessi nella squadra notturna.

ART. 5. — Gli stipendi degli allievi saranno regolati come segue:

nel primo anno è in facoltà dell'Amministrazione di dare all'allievo ciò che crede; nel secondo anno avrà la paga di L. 2,- al giorno; nel terzo anno di L. 2,75; nel quarto di L. 3,50; nel quinto anno di L. 4,25. Nell'ultimo anno di tirocinio gli allievi potranno occupare un posto di seconda categoria.

Varie

Arr. 7. — Le copie dei giornali o periodici destinati alla vendita nelle edicole verranno preparate esclusivamente da personale di spedizione.

Arr. 8. — Le squadre di oltre 10 operai dovranno avere almeno un capotecnico. In caso di assenza il capotecnico sarà sostituito da un operaio di prima categoria.

ART. 9. — Gli speditori non dovranno essere incaricati del trasporto dei giornali, ceste od altro fuori dei locali di spedizione; nè dovranno abitualmente essere incaricati del carico e scarico dei furgoni. Nessun speditore sarà incaricato della pulizia e manutenzione dei locali.

Arr. 10. — I giornali quotidiani di tiratura non superiore alle complessive 25,000 copie e gli ebdomadari di tiratura anche superiore alle 25,000 copie possono servirsi, salvo che per i lavori di preparazione, di personale ad ore.

A questo personale che non potrà fare lavoro straordinario che per l'ultimazione del giornale, sarà corrisposto uno stipendio fisso di L. 3,-- per un massimo di 3 ore di lavoro. Oltrepassato tale orario lo stesso personale verrà retribuito con un aumento del 50 %.

Il personale ad ore verrà anch'esso scelto fra gli

speditori inscritti alla Federazione del Libro.

ART. 11. - Le Aziende Giornalistiche che intendessero equiparare al giornale quotidiano anche per gii effetti del riposo festivo, una pubblicazione qualsiasi, dovranno applicare gli orari, le paghe e i riposi stabiliti per i giornali quotidiani a tutta la sezione.

Norme speciali per i lavori diversi nelle aziende giornalistiche.

ART. 12. — Agli effetti del presente contratto di lavoro sono dichiarati speditori addetti ai lavori diversi gli operai che eseguiscono la spedizione di giornali non quotidiani, riviste e pubblicazioni in genere.

ART. 13. — Nei lavori diversi le donne potranno essere incaricate della cucitura, imbustatura, cavezzatura per la piegatura, piegatura e fascettatura semplice.

ART. 14. — Nelle domeniche il lavoro degli operai che non sono addetti ai giornali quotidiani sarà limitato a norma di legge e compensato col 100 %.

Nelle feste di Capo d'Anno, Epifania, Ascensione, Corpus Domini, S. Ambrogio, SS. Pietro e Paolo, Ferragosto, Natività di Maria Vergine, XX Settembre, Ognissanti, Immacolata Concezione, gli operai non addetti ai giornali quotidiani avranno la paga ordinaria lavorando cinque ore o nelle stesse feste o nei giorni precedenti o successivi.

Il lavoro fatto in più delle 5 ore sarà compensato

con l'aumento del 100 %.

E' fatta eccezione per quegli operai che pur non essendo adibiti solitamente ai giornali quotidiani possono avere il riposo settimanale anzichè il riposo festivo.

ART. 15. — Per gli orari, le paghe, gli straordinari, le assunzioni e promozioni, valgono le disposizioni delle norme speciali per gli addetti ai giornali.

Norme per tutto il PERSONALE AUSILIARIO addetto ai giornali quotidiani e alle loro pubblicazioni.

Orari e turni di lavoro

ART. 1. — L'erario di lavoro del personale ausiliario e cioè di tutti coloro che prestano la loro opera come uomini di fatica nei vari reparti è di ore 9 e mezza se diurno; di 8 e mezza se promiscuo; di 8 se notturno.

Nei limiti del possibile rimarranno invariati gli orari più limitati attualmente in vigore in alcuni stabilimenti.

L'orario diurno è quello compreso fra le 6 e le 19 nei mesi estivi e fra le 7 e mezza e le 19 nei mesi invernali; l'orario promiscuo si può prolungare fino alle 23.45; l'orario notturno oltre le ore 23.45 e fino al mattino.

Paghe.

ART. 2. — Il personale ausiliario avrà una paga di L. 4,15. Sono eccettuati coloro che per condizioni di salute o per l'età non possono prestare la loro opera con l'esperienza e con l'energia voluta nei lavori e nelle mansioni comunemente richieste al personale di fatica.

La paga per questi ultimi sarà regolata di comune accordo fra gli interessati, ma non potrà essere inferiore a L. 2,50. Avranno il 10% in più sulla paga più sopra stabilita gli uomini di fatica incaricati di mansioni speciali: fabbricazione di rulli, lavori inerenti alle macchine e caldaie di stereotipia, manutenzione dei motori, pulitura delle macchine da comporre e rifondita del relativo materiale,

ART. 3. — L'uomo di fatica che fosse chiamato a disimpegnare le mansioni di un operaio tipografo assente avrà diritto alla paga e all'orario spettante a quello. Però la sostituzione non potrà durare più di un giorno.

ART. 4. — I turni di lavoro per le varie squadre dei giornali saranno stabiliti dall'industriale.

ART. 5. — Gli addetti alle squadre delle macchine potranno essere incaricati di altri lavori quando non abbiano nulla da fare alle macchine.

NORME GENERALI

(comuni a tutte le Sezioni)

Riposi

ART. 1. — Nell'orario diurno gli operai hanno diritto ad un riposo di almeno un'ora e di non oltre tre ore per la colazione; negli orari promiscuo e notturno è in facoltà dell'industriale di applicare o meno il riposo secondo le esigenze del lavoro; tale riposo non potrà però essere di oltre un'ora.

Se il riposo sarà di oltre tre ore di giorno e di oltre un'ora negli altri orari, l'eccedenza verrà computata come lavoro straordinario. Queste norme generali riguardanti gli orari, sono soggette alle deroghe che possono figurare nelle norme tecniche delle singole sezioni.

Arr. 2. — L'orario diurno sarà ridotto di un'ora per quegli operai che per ragioni di servizio non potessero avere almeno un'ora per la colazione fra le 11 e le 14.

Arr. 3. — L'orario ordinario può cominciare e quindi finire di quarto d'ora in quarto d'ora. Fissato però in principio di ogni stagione rimane invariato a meno che non sia in seguito modificato d'accordo tra operai e industriali.

Arr. 4. — Spetta all'industriale stabilire se e come le squadre diurne e notturne possano essere composte ed alternate, secondo le necessità tecniche del lavoro e in base alle disposizioni riguardanti i turni di riposo delle varie categorie.

ART. 5. — Tutti gli addetti ai giornali quotidiani hanno diritto a un giorno di riposo per settimana e per turno.

Straordinari

ART. 6. — Il lavoro straordinario eseguito sia prima che dopo l'orario ordinario dagli addetti ai giornali quotidiani sarà sempre retributo col 50% in più per le prime 2 ore e col 100% per le ore successive: il personale richiamato in servizio sarà retribuito col 75% per le prime 2 ore e col 100% per le successive.

ART. 7. — Sono considerati giornali quotidiani quelli che si stampano almeno 6 volte alla settimana e i giornali che pur non uscendo 6 volte alla settimana hanno l'organizzazione dei giornali quotidiani

ART. 8. — Le frazioni delle ore di lavoro straordinario saranno calcolate di mezz'ora in mezz'ora.

ART. 9. — Nel calcolare il lavoro straordinario gli industriali potranno tener conto delle eventuali assenze ingiustificate degli operai riducendo a retribuzione ordinaria l'importo delle ore straordinarie fino a completamento del loro orario ordinario.

ART. 10. — Il lavoro straordinario, eseguito possibilmente per turno, è ammesso nei soli casi di assoluta urgenza e non può mai essere ordinato come normale anticipazione o continuazione del lavoro ordinario. Sono ammesse le deroghe alla norma presente che risultino da un accordo fra le parti o da un lodo della Commissione Arbitrale.

Art. 11. — In caso di attesa per un supplemento l'operaio dovrà eseguire, se occorre, altri lavori inerenti al giornale.

ART. 12. — In casi eccezionali e per la pubblicazione di qualche supplemento il medesimo personale potrà lavorare giorno e notte. In questo caso, se dalla sospensione del lavoro ordinario vi saranno almeno 3 ore d'intervallo, verranno pagate soltanto le ore di lavoro fatte dopo l'intervallo come ore straordinarie ragguagliate all'orario in cui si eseguiscono; se l'intervallo sarà inferiore, esso verrà considerato come continuazione del lavoro.

Arr. 13. — Tutti gli addetti ai giornali quotidiani avranno la solita paga nei giorni di Natale e di Pasqua in cui i giornali non si pubblicano e nei quali non lavorano. Avranno inoltre 3 giorni di vacanza colla paga ordinaria fra il 1º maggio e il 31 ottobre, oppure se non ci fosse disponibile nemmeno presso l'Ufficio di Collocamento personale adatto, avranno paga doppia per 3 giorni.

Gli operai provvisori che abbiano compiuto 6 mesi di lavoro continuativo godranno di 2 giorni di va-

canza o di doppia paga,

Gli operai avventizi che si trovassero occupati nei giorni di Natale e Pasqua avranno pagata la gior-

nata di vacanza.

Se alle consuete vacanze dei giornali se ne aggiungeranno delle altre, gli operai saranno pagati per tutte, ma per ogni nuova vacanza dei giornali avranno un giorno di vacanza o di doppia paga di meno nell'estate.

Il 1º Maggio verrà festeggiato dagli operai senza

diritto ad alcun compenso.

Arr. 14. — In occasione delle vacanze i giornali che hanno più di una edizione potranno spedire ai loro abbonati tanto l'edizione antimeridiana del giorno in cui viene fatta la vacanza, quanto l'edizione del pomeriggio del giorno dopo.

Nei giorni di vacanza non potranno essere eseguite più di due ore di lavoro straordinario oltre il

lavoro ordinario notturno.

Nella ripresa del lavoro i giornali potranno anticipare l'orario di due ore (mai prima delle 5) aumentando il numero degli operai e delle macchine a seconda del bisogno. Essi però dovranno dare agli operai un preavviso di almeno 24 ore pagando loro le ore stracrdinarie che avranno preannunciate anche se all'ultimo momento vi rinunziassero.

Le ore di lavoro anticipato che cadessero nell'orario normale notturno saranno pagate come ore

straordinarie notturne.

Il giorno dopo ogni sospensione, i giornali potranno dall'inizio del lavoro fare qualche supplemento.

Assunzioni, promozioni, sostituzioni, incarichi speciali

ART. 15. - L'operaio assunto in uno Stabilimento per un posto stabile non sarà confermato che dopo due settimane durante le quali potrà essere licenziato ogni sabato senza alcun preavviso.

Il personale provvisorio potrà essere assunto per

qualsiasi tempo.

L'operaio assunto per un posto provvisorio, passati i primi 15 giorni, avrà diritto ad un preavviso di 8 giorni per il licenziamento: se l'operaio provvisorio è stato assunto per qualche supplenza avrà

diritto ad un maggior compenso del 10%.

ART. 16. — Nelle promozioni verrà data la preferenza agli appartenenti alla categoria in cui si rendono vacanti i posti, tenendo calcolo dell'anzianità nello Stabilimento solo a parità di merito. Se entro 6 giorni dalla promozione, l'operaio promosso non avrà dato prova di sufficiente capacità verrà rimandato al posto che prima occupava.

ART. 17. - L'anzianità dell'operaio decorre dal giorno di appartenenza ad un posto stabile in una

determinata categoria.

Arr. 18. — Ğli operai chiamati per la prima volta ad occupare un posto più avanzato non avranno diritto per i primi 6 giorni ad alcun aumento. Se verranno confermati o richiamati al posto più avanzato saranno pagati fino dal primo giorno come prescrive il contratto di lavoro con diritto agli arretrati loro spettanti.

Arr. 19. - Gli operai addetti ai giornali che venissero a mancare dovranno essere sostituiti preferibilmente con personale disoccupato per tutto il tempo della loro assenza, ammenochè non si tratti di assenze improvvise, nel qual caso il lavoro deve procedere ugualmente senza inconvenienti.

Arr. 20. — Gli operai degli Stabilimenti dei giornali quotidiani addetti normalmente ad una pubblicazione non quotidiana, potranno passare in via temporanea e in caso di bisogno alle rispettive categorie e rispettivi gruppi di macchine di altre pub-

blicazioni anche quotidiane, avendo diritto di essere pagati durante lo spostamento in base alla tariffa stabilita per il lavoro che devono eseguire. Gli addetti ai giornali quotidiani sono tenuti a lavorare quando occorre, nei limiti del lavoro normale, nella propria categoria o gruppi di macchine, anche per le altre pubblicazioni inerenti al giornale quotidiano. Se nello stabilimento si stampano due o più giornali quotidiani, il personale ad essi addetto potrà lavorare indifferentemente all'uno o all'altro, sempre fermo restando il rispetto ai turni. Gli addetti alla composizione meccanica dei giornali saranno tenuti, in caso di assoluta urgenza, a prestare la propria opera all'infuori della macchina per l'ultimazione del giornale.

Arr. 21. — I sostituti non hanno diritto ad alcun aumento quando fanno il lavoro dei loro capi nei

giorni di riposo.

Arr. 22. — Gli operai richiamati sotto le armi saranno riammessi al loro posto mon appena abbiano compiuto il servizio militare: per conseguenza gli operai che li avessero sostituiti durante la loro assenza cesseranno il servizio al loro ritorno.

ART. 23. — Al personale che avrà l'incarico della manutenzione o della sorveglianza di motori o altri speciali meccanismi indipendenti dalle macchine cui è addetto, o altri particolari incarichi, spetterà un compenso a parte che sarà stabilito d'accordo fra i contraenti.

Varie

Arr. 24. - Se per la pubblicazione di qualche supplemento imprevisto non si potessero formare subito le squadre complete, gli operai interessati dovranno adoperarsi per il lavoro necessario in attesa degli altri.

Arr. 25. — La paga sarà fatta al sabato e potrà andare da un venerdi all'altro: la paga alle squadre notturne sarà fatta il sabato mattina appena termi-

nato il loro servizio.

ART. 26. — Nessun operaio potrà recarsi a lavorare in altri stabilimenti consimili senza il permesso del proprio Principale e del proprio Comitato.

ART. 27. - I licenziamenti devono essere annunciati tanto da parte degli industriali come da parte degli operai due settimane prima ed in giorno di paga ammenochè non si tratti di operai assunti in via provvisoria, per favori straordinari, per supplire ad assenze, ecc., nei quali casi si richiama

il disposto dell'art. 15. ART. 28. - In caso di riduzione di personale, i licenziamenti saranno fatti per ordine di anzianità

di categoria tenendo però conto a parità di anzianità della idoneità e della condotta dei vari operai. L'industriale avrà la facoltà di derogare a questa norma per necessità di ordine tecnico. Le divergenze che avessero a sorgere saranno risolte a norma del-

l'art. 33.

Nel caso di licenziamenti collettivi per liquidazione, cessazione di commercio, cambiamento di ditta varrà dato al personale il preavviso di 4 setti-

mane col diritto stabilito nell'art. 31.

ART, 29. - In caso di infrazioni alla disciplina quali l'insubordinazione, le ingiurie e vie di fatto, o di qualunque altro atto che venga a turbare il buon andamento del lavoro, l'operaio potrà essere immediatamente licenziato senza preavviso. Se la infrazione non riveste carattere immorale sarà pagato per la settimana in corso.

In casi di guasti per evidente incuria, l'industriale, tenuta presente la condotta dell'operaio, sarà libero di licenziarlo immediatamente senza preavviso, o punirlo in altro modo facendosi indennizzare del

danno sofferto.

ART. 30. — Qualunque divergenza sui licenziamenti dovrà essere sottoposta al giudizio dei Probiviri o della Commissione Arbitrale e perciò gli operai licenziati dovranno lasciare gli Stabilimenti anche se si ritenessero lesi nei loro diritti, salvo poi a chiedere la riassunzione in servizio o l'indennità che potesse loro competere.

ART. 31. - All'operaio licenziato dall'industriale verrà concessa durante 12 giorni un'ora al giorno perchè possa procurarsi lavoro. Per i primi 5 giorni detta ora gli verrà ugualmente retribuita.

Da questa disposizione sono esclusi gli appartenenti alle squadre notturne e gli operai assunti in via provvisoria per non oltre 15 giorni.

Art. 32. — Sarà in facoltà dell'industriale di corrispondere all'operaio licenziato l'importo delle giornate a lui spettanti rinunciando alla sua prestazione d'opera.

Commissione Arbitrale

Art. 33. — Tanto gli industriali come gli operai s'impegnano di accettare la Commissione Arbitrale che sarà istituita d'accordo fra la Federazione dei Lavoratori del Libro e l'Unione Arti Grafiche ed Affini.

Questa Commissione Arbitrale sarà permanente e si comporrà di 7 membri (3 rappresentanti degli industriali, 3 rappresentanti degli operai e un Presidente possibilmente legale).

Verranno pure nominati un Vice-Presidente, pure preferibilmente legale, che dovrà supplire il Presidente in caso d'impedimento, nonchè 4 arbitri supplenti.

Questa Commissione Arbitrale dovrà riunirsi anche dietro richiesta di una sola parte nel termine massimo di tre giorni, salvo casi di forza maggiore, e dovrà pronunciarsi inappellabilmente su tutte le vertenze che non potessero essere risolte dai Probiviri se non costituendosi in Commissione Arbitrale.

La stessa Commissione dovrà pronunciarsi inappellabilmente su tutte le vertenze che le venissero sottoposte anche sulle modificazioni o aggiunte al presente contratto di lavoro che tanto gli industriali come gli operai ritenessero a loro giudizio necessarie in seguito a nuove invenzioni nel campo delle industrie grafiche. In questi casi la Commissione potrà ricorrere al parere di persone competenti.

ART. 34. — Se la Commissione Arbitrale di cui all'articolo precedente non potesse funzionare, si dovrà nominare volta per volta un'altra Commissione di 3 o 5 membri. Questa Commissione avrà gli stessi poteri dell'altra. Il Presidente di questa Commissione verrà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano in caso di disaccordo delle parti e senza formalità di procedura.

Obblighi degli operai

Arr. 35. — Data la speciale importanza dell'industria giornalistica, tutti gli addetti ai giornali quotidiani si impegnano a non abbandonare il lavoro per nessun motivo nè isolatamente nè collettivamente, obbligandosi a ricorrere sempre per tutte le vertenze che avessero a succedere o ai Probiviri, o alla Commissione Arbitrale secondo la natura delle vertenze, salvo s'intende il solo caso di uno sciopero generale nazionale, ordinato dalla Confederazione Generale del Lavoro, nella quale evenienza la Federazione del Libro si regolerà come meglio creda.

ART. 36. — Le Amministrazioni di stabilimenti dei giornali potranno prendere ed effettuare immediatamente le misure che ritenessero necessarie al regolare e buon andamento della loro industria, e i loro dipendenti dovranno sempre rimettersi ai Comitati competenti qualora non ritenessero giusti i provvedimenti di cui sopra, appellandosi ai Probiviri od alla Commissione Arbitrale nel caso che le pratiche dei Comitati verso le Amministrazioni non conducessero ad un accordo. Gli operai dovranno pertanto, in caso di vertenze, astenersi dal prendere per loro conto qualsiasi deliberazione, ma dovranno rivolgersi sempre ai Comitati competenti, lasciando loro la cura di svolgere tutte le pratiche che ritenessero del caso secondo le norme più sopra stabilite.

ART 37. — Dai Comitati che si occupano della risoluzione di una determinata vertenza dovranno essere esclusi gli interessati e gli appartenenti allo Stabilimento stesso.

ART. 38. — Le domande collettive di aumento di tariffa potranno solo essere presentate a mezzo dei Comitati alle Amministrazioni, le quali le prenderanno o meno in considerazione a loro giudizio.

ART. 39. — Gli industriali hanno la facoltà di modificare i regolamenti interni esistenti o di farne di nuovi: gli operai ne avranno comunicazione diretta ed individuale e potranno entro 5 giorni dalla avuta comunicazione ricorrere a mezzo dei loro Comitati alla Commissione Arbitrale per le disposizioni che ritenessero ingiuste. Fino all'esito del giudizio arbitrale sarà sospesa l'applicazione delle nuove disposizioni.

Garanzie

ART. 40. — A prova maggiore dell'impegno che le parti prendono di osservare lealmente il presente contratto, gli Editori dei giornali potranno chiedere che gli operai costituiscano un fondo di riserva cauzionale. In questo caso incomberà egual obbligo alla Amministrazione del giornale richiedente. Se le Amministrazioni e gli operai non si accordassero direttamente sul modo di stabilire la misura e di disciplinare l'amministrazione, lo svincolo e la destinazione del fondo, si ricorrerà alla procedura consentita dall'art. 39 del presente contratto di lavoro.

ART. 41. — Le Sezioni milanesi della Federazione Italiana fra i Lavoratori del Libro si impegnano a non sostenere quei soci che a giudizio dei competenti Comitati o dei Probiviri o della Commissione Arbitrale venissero meno alle norme sancite in questo contratto.

Da parte loro gli Editori di giornali di Milano si obbligano a non appoggiare in nessun modo qualunque giornale che in caso di qualsiasi divergenza non si attenga alle norme contrattuali qui stabilite.

Ufficio di collocamento

ART. 42. — Le Amministrazioni degli Stabilimenti dei giornali si obbligano a rivolgersi per il personale che loro occorre all'Ufficio di collocamento della Federazione, avendo però diritto di scelta fra gli operai che sono disponibili.

Arr. 43. — In via eccezionale le Amministrazioni potranno assumere degli operai anche fuori dell'Ufficio di collocamento dando possibilmente la preferenza a coloro che abbiano già lavorato nei giornali purchè si trovino nelle condizioni previste dal presente contratto di lavoro e siano iscritti alla Federazione del Libro. In questo caso l'Ufficio di collocamento sarà avvertito a cura delle Amministrazioni entro 24 ore dall'impegno preso. Sarà pure in facoltà di assumere fuori dall'Ufficio di collocamento gli apprendisti e il personale con funzioni direttive; gli apprendisti dovranno però essere iscritti all'Ufficio di collocamento entro sei mesi: il personale direttivo, tranne i proti, non potrà stabilmente sostituire gli operai nemmeno in caso di malattia.

ART. 44. — Gli industriali accorderanno permessi a quelli fra i loro operai che coprendo cariche presso la Federazione del Libro, Sezioni di Milano, ne facessero richiesta per motivi riguardanti la Federazione stessa, purchè le assenze non siano troppo frequenti e non arrechino danno. Saranno pure concessi i permessi richiesti per ragioni di cura o di famiglia quando risultino giustificati.

ART. 45. — La Federazione del Libro prende impegno di notificare agli Editori di Giornali le generalità degli operai espulsi dalla Federazione Italiana fra i Lavoratori del Libro ed i motivi di espulsione: gli industriali si impegnano a non assumere detti operai o ad allontanarli se per caso li avessero già assunti. Nulla sarà cambiato per gli operai già occupati nei diversi Stabilimenti.

Durata ed applicazione del contratto

Arr. 46. — Il presente contratto di lavoro entrerà in vigore col giorno 28 ottobre 1912 ed avrà la durata di 5 anni e due mesi. Qualunque modificazione ai patti con esso concordati dovrà da ambo le parti essere preannunciata 4 mesi prima della sua scadenza.

Alla scadenza del presente contratto le eventuali modificazioni verranno presentate da ambo le parti sulla base dell'attuale contratto di lavoro.

Quando 4 mesi prima di detta scadenza non venga dato preavviso di cessazione da una parte o dall'altra, si intenderà il contratto di lavoro tacitamente prorogato di un anno e così di seguito.

ART. 47. — Gli industriali si impegnano a far rispettare il presente contratto di lavoro, nel caso che cedessero in tutto o in parte l'esercizio della Ti-

pografia a persona di lero fiducia.

Disposizioni transitorie

Agli operai che con la tariffa scaduta percepivano più di quanto era in essa stabilito sarà accordato sui minimi ora stabiliti il 50 % di quanto avevano in più. Le paghe non possono essere diminuite se non nel caso che il di più fosse corrisposto per incarichi speciali venuti a cessare.

LE COMMISSIONI

Avv. MARIO REBORA, presidente - Avv. Michele Silva, segr.

Rappresentanti degli Editori dei giornali di Milano: EUGENIO BALZAN, Corriere della Sera

ING. G. PONTREMOLI, II Secolo - DOTT. GAETANO PLATESTEINER, II Sole

CAV. AMBROGIO CODARA, La Sera e La Lombardia RAG. EMILIO LUCCHELLI, L'Halia - RAG. L. LABADINI, La Perseveranza RAG. ARMANDO COUGNET, La Gazzetta dello Sport. Rappresentanti degli operai:

pei compositori:

PEL COMPOSITION:

18 COMMISSIONE: G. BIGNAMI - L. BORGHI - E. BORRI - C. CAPROTTI
F. GALBIATI - A. GARBIN - F. GIAROLA - O. GRANATA
A. LEVI - C. MATTI - G. MEZZANOTTE
G. MONESI - V. PACCIARINI - G. SEVESO - G. TANELLI.

118 COMMISSIONE: A ADGRATOMI - G. REENASCONI - E. CASTRILI.

IIA Commissione: A. ARGENTONI - G. BERNASCONI - E. CASTELLI G. GATTI - A. GUARNIERI - N. LANZA

C. Manca - A. Marelli - A. Peroni - A. Volontè

A. Altimani - M. Asti - A. Cavalli - E. Campagnoli - E. Cerri U. CIALENTE - G. CONFALONIERI - C. MINORINI - C. SALA per gli stereotipisti:

C. GALLI - A. DE MARCO - A. SANGALLI

per gli impressori: G. BARBINI - G. BIANCHI - E. CATTANEO - G. CAZZULANI - E. COMER E. Della Corma - E. Magnaghi P. Mosconi - A. Silva - C. Tosetti - C. Tominetti

G. Cerri - A. Franceschelli - V. Garavaglia - L. Porta - A. Riganti

per il personale ausiliario: P. BRIZZI - E, GHEZZI - A. LUVINETTI - G. MONGUZZI - E. PAPI - A. POZZI.